Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° Roma - Mercoledì, 8 febbraio 1933 - Anno XI Numero 32

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1938.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1939.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma fra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1940.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna, il 22 giugno 1932 fra l'Italia e la Svizzera: a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923; b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1941.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1932 del modus vivendi di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1932 del modus vivendi di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1942.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1943.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero, stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera dei formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1944.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma fra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. **1945.**

Riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti i Nostri decreti 26 settembre 1926, n. 1720, e 29 novembre 1928, n. 2897, con i quali è stato concesso il riconoscimento giuridico, fra le altre, rispettivamente alla Unione industriale fascista di Biella e alla Unione industriale fascista della provincia di Vercelli, quali Associazioni di grado inferiore aderenti alla Confederazione suddetta;

Vista la domanda in data 26 ottobre 1932-X, con la quale la detta Confederazione ha chiesto che sia revocato il riconoscimento giuridico alle due cennate Unioni e che sia concesso il riconoscimento giuridico ad un unico organismo denominato Unione industriale fascista della provincia di Vercelli;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso coi Nostri decreti 26 settembre 1926, n. 1720, e 29 novembre 1928, n. 2897, alla Unione industriale fascista di Biella e alla Unione industriale fascista per la provincia di Vercelli.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Unione industriale fascista della provincia di Vercelli con competenza territoriale sulla provincia di Vercelli.

È approvato lo statuto dell'Unione industriale, riconosciuta a termini del comma precedente, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti dell'Unione industriale alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico a termini del precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 133. — MANCINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita l'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli come Associazione sindacale di primo grado.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e ne segue le direttive e la disciplina.

Essa ha sede legale in Vercelli e spiega la sua azione su tutto il territorio della provincia di Vercelli.

Per l'esplicazione dei compiti demandati dalla citata legge, data la particolare localizzazione dell'industria della Provincia, funzionerà pure una sede in Biella per il mantenimento di quei servizi richiesti dalla particolare attrezzatura ed importanza dell'industria biellese.

Art. 2.

L'Unione rappresenta legalmente nell'ambito della sua competenza le ditte industriali della provincia di Vercelli, nonchè le altre imprese che, per determinazione del Ministero delle corporazioni, siano inquadrabili nella Confederazione.

Non sono rappresentate dalla Unione le ditte industriali per le quali siano costituite e giuridicamente riconosciute altre organizzazioni unitarie aderenti alla Confederazione.

Fanno parte dell'Unione gli Enti ed Istituti assistenziali eventualmente costituiti nella circoscrizione provinciale a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'attività dell'Unione è regolata, oltre che dalle disposizioni di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute nello statuto della Confederazione.

Art. 3.

Gli iscritti, a seconda dell'attività esercitata, faranno capo a distinte sezioni di categoria in cui è suddivisa l'Unione.

Art. 4.

L'Unione nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di promuovere l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) di rappresentare, nei confronti delle Autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali ed avanti alla Magistratura del lavoro, le categorie dei datori di lavoro che la compongono e di tutelarne nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione gli interessi morali ed economici;

c) di regolare mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro i rapporti di prestazione d'opera tra le categorie professionali dei datori di lavoro da essa rappresentate e quelle dei prenditori di opera e di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

d) di disciplinare, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante la conclusione di contratti o convenzioni i rapporti economici che possono interessare le categorie da essa rappresentate;

e) di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di Enti assistenziali, mantenendo con essi uno stretto collegamento e svolgendo la necessaria opera di coordinamento e di vigilanza, perchè la loro attività possa raggiungere il massimo risultato col minimo dispendio di forze e di mezzi;

f) di eleggere o designare, in armonia con gli statuti e le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti le categorie inquadrate e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

h) di adempiere a tutte le altre funzioni e còmpiti che le derivino dal presente statuto o che le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive che posseggano i seguenti requisiti:

a) svolgano attività industriali rientranti nella competenza dell'Unione;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano, anche in avvenire, emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge. Le imprese straniere, che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Unione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali chiedono di essere assegnate.

Se la ditta richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se essa dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stata espulsa, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio direttivo dell'Unione. Contro il rifiuto d'ammissione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

La domanda di iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari.

La iscrizione vale per tre anni consecutivi a decorrere dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 9.

I soci dell'Unione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 8;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo della Unione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione; ad osservare altresì, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

Art. 12.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dall'Unione e dalle Associazioni di grado superiore.

Sono tenuti altresì ad informare l'Unione di tutte le controversie che sorgano tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento dell'Unione nei casi di inadempienza dei prestatori di opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro.

Salve le sanzioni di legge e la eventuale applicazione di provvedimenti disciplinari, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

TITOLO III.

Dell'organizzazione interna - Sezioni - Delegazioni.

Art. 13.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente statuto, l'Unione si suddivide, ai soli effetti interni, in sezioni di categoria.

È in facoltà della Confederazione di disporre che per l'industria laniera siano costituite due distinte sezioni di categoria: una con sede in Biella, raggruppante le ditte laniere operanti nell'ex circondario di Biella, l'altra con sede in Vercelli, raggruppante le restanti ditte laniere della Provincia.

Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata. È ammessa la iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alla competente Federazione nazionale di categoria.

Qualora, in relazione al numero ed alla importanza delle ditte associate, non sia possibile addivenire alla formazione di una sezione per ogni categoria d'industria, saranno costituite sezioni raggruppanti due o più categorie affini. In tal caso saranno iscritti alle competenti Federazioni nazionali i singoli gruppi di ditte della corrispondente categoria.

I soci appartenenti a ciascuna sezione di categoria saranno convocati per la elezione del capo sezione, dei delegati, in numero non superiore a sette, all'assemblea della Federazione nazionale, di categoria ed all'assemblea generale della Unione, nonchè per l'esame dei problemi che interessano imprese appartenenti alla categoria per cui sono costituite.

Le assemblee di sezione sono convocate e presiedute dal capo della sezione. Per le modalità di riunione di tali assemblee, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea generale dell'Unione.

Il capo sezione dura in carica due anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Unione. Le altre norme per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni, per la determinazione del numero, nei limiti indicati dal sesto comma del presente articolo, dei delegati alle assemblee, saranno deliberate dal Consiglio direttivo confederale e sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

L'Unione potrà, previa autorizzazione del presidente della Confederazione, istituire tutti i servizi ed uffici necessari per il suo funzionamento, nonchè una o più delegazioni, nei centri industriali della Provincia, determinandone le attribuzioni e le modalità di funzionamento. Tali delegazioni agiranno nei limiti fissati dalla Unione e sotto la responsabilità del presidente della stessa.

TITOLO IV.

Art. 15.

Sono organi dell'Unione:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 16.

L'assemblea generale è formata dai delegati nominati ogni due anni da ognuna delle sezioni di categoria costituite come all'art. 13.

L'assemblea è convocata, in via ordinaria, dal presidente dell'Unione entro il mese di novembre di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un quinto dei delegati, o dai revisori dei conti.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza con un preavviso di giorni cinque.

Le riunioni sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati aventi diritto a parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà quindi valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente statuto.

Ogni delegato ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto ad un altro delegato, ma ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contrarie deliberazioni dell'assemblea.

Il presidente dell'Unione è di diritto presidente della assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I membri del Consiglio direttivo dell'Unione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea, ma senza voto, i revisori dei conti dell'Unione.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nella assemblea da un proprio delegato.

Art. 17.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei voti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 18.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione e le direttive che debbono essere da essa seguite;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione, nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Unione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il presidente ed i membri del Consiglio direttivo;

d) nomina, ogni biennio, tre revisori di conti;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Consiglio direttivo.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo dell'Unione si compone del presidente che lo presiede, dei capi delle sezioni di categoria e di un numero di membri da 10 a 14 eletti tra i soci dell'assemblea generale.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta ogni quadrimestre, e straordinariamente quante volte lo ritenga opportuno il presidente e lo richiedano almeno un quarto dei membri o i revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

I membri del Consiglio direttivo che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica una metà dei membri del Consiglio direttivo dovrà provvedersi, entro due mesi, alla convocazione dell'assemblea generale per la elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha il còmpito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di deliberare sull'ammissione dei soci a termini dell'art. 7;

e) di designare i rappresentanti dell'Unione negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dagli statuti;

f) di deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) di adempiere tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate e dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Nella prima seduta da tenersi dopo la sua elezione da parte dell'assemblea, il Consiglio direttivo, nomina, scegliendoli nel suo seno, due vice presidenti ed un tesoriere che durano in carica sino al termine di durata del Consiglio stesso.

È in facoltà del Consiglio direttivo di delegare le sue attribuzioni, eccetto quelle di cui alle lettere b), g), h), ad una Giunta esecutiva presieduta dal presidente e composta dai vice-presidenti, dal tesoriere e da altri quattro membri scelti dal Consiglio stesso nel suo seno.

Il presidente.

Art. 22.

Il presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i

provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 23.

Il presidente dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea generale e del Consiglio.

Egli cura il collegamento tra le varie sezioni dell'Unione, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione ed è responsabile dell'esatta osservanza delle stesse.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente più anziano.

Art. 24.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle leggi.

I dirigenti delle Unioni non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO V.

Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci.

Art. 25.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle norme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Del patrimonio dell'Unione a cura del tesoriere deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario, che sarà presentato debitamente aggiornato, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio direttivo.

Art. 26.

Le entrate dell'Unione sono costituite:

a) dall'ammonotare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, ecc.).

Le entrate di cui alla lettera *d*) possono essere interamente erogate a determinati scopi purchè rientranti fra quelli dell'Unione.

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 27.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono spese obbligatorie, per far fronte alle quali deve essere assegnato almeno l'80 % delle entrate dell'Unione:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggi, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le spes per gli uffici di collocamento, previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, Opera nazionale maternità ed infanzia, Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia, previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 28.

Il Tesoriere dell'Unione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

Il Tesoriere redige altresì lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti dell'Unione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo e con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 29.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 30.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Unione entro il mese di ottobre di ciascun anno, e approvato, entro lo stesso periodo, dall'assemblea generale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma, per la compilazione e la approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

L'assemblea generale dell'Unione nomina ogni due anni tre revisori dei conti, i quali devono assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo dell'Unione.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun

esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO VI.

Contratti collettivi di lavoro e patti diversi.

Art. 32.

L'Unione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo i casi in cui la Confederazione e le Federazioni nazionali esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei propri statuti.

La Confederazione o le Federazioni nazionali, oltre alla facoltà prevista dal precedente comma possono, ove lo ritengano opportuno, intervenire o farsi rappresentare da un loro delegato per assistere e partecipare alla discussione e conclusione del contratto.

Art. 33.

I contratti collettivi stipulati dall'Unione sono firmati dal presidente quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il presidente può con mandato speciale delegare l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non sia stato preventivamente autorizzato e poi ratificato per iscritto dalla Confederazione.

Art. 34.

L'Unione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

In ogni caso l'Unione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione scritta dalla Confederazione. Qualora l'Unione sia convenuta in giudizio davanti alla Magistratura del lavoro dovrà darne avviso immediato alla Confederazione.

Spetta all'Unione la rappresentanza dinanzi alla Migistratura del lavoro delle categorie per le quali essa è costituita nell'àmbito della circoscrizione in cui essa opera.

È fatta salva la facoltà alla Confederazione, e, con l'autorizzazione di questa, alle Federazioni nazionali di categoria, di intervenire nei giudizi in cui l'Unione sia attrice o convenuta.

Art. 35.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze dei contratti collettivi di lavoro, l'Unione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della vertenza.

L'Unione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi a dette controversie.

Art. 36.

Le norme di cui agli articoli 32 e 33 saranno osservate anche per la stipulazione di accordi o convenzioni che l'Unione intendesse concludere per regolare i rapporti economici interessanti le categorie rappresentate.

TITOLO VII.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 37.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, della Carta del lavoro, dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere alla Confederazione.

Art. 38.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a mesi sei alla ditta, la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente indicate dal presidente. La sospensione può essere altresì applicata a carico delle ditte che siano recidive nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Consiglio direttivo dell'Unione provvederà con deliberazione motivata da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale la sospensione è applicata d'ufficio dal presidente fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 39.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale o morale.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente il Consiglio direttivo dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

TITOLO VIII.

Segretario.

Art. 40.

Alla direzione degli uffici e servizi dell'Unione è preposto il segretario.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza l'autorizzazione del presidente dell'Unione.

Ogni determinazione riguardante la nomina, la revoca e, in genere, lo stato ed il trattamento del segretario, dovrà essere presa in base alle istruzioni della Confederazione e dovrà essere da questa approvata.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e a quanto altro è necessario per il buon funzionamento dei servizi ed uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE.

Art. 41.

Denuncie dei dipendenti.

È fatto obbligo alle ditte sotto la comminatoria delle sanzioni di legge di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

È fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. È pure fatto obbligo, alle ditte esercenti industrie in cui il numero del personale dipendente in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisioni della Confederazione inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

È fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi che fossero da questa richiesti per l'esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 42.

Collegamento tra l'Unione e le altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione.

Le norme per il collegamento tra l'Unione e le altre Associazioni o sezioni di Associazioni dipendenti o aderenti alla Confederazione sono regolate, oltre che dalla legge, dalle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 43.

Obblighi dell'Unione.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti, che, anche indirettamente, possano interessarla. È pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 44.

In caso di revoca di riconoscimento dell'Unione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 45.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo dell'Unione o da un terzo dei soci di essa.

Esse devono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Unione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei delegati.

In caso di urgenza, le modifiche potranno anche essere deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione. È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 46.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, agli statuti delle Federazioni nazionali ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1933, n. 22.

Concessione alla Società Lariana di navigazione sul lago di Como di un sussidio straordinario di L. 600.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 14 marzo 1916, approvata con decreto Luogotenenziale 30 stesso mese ed anno n. 524, con la quale fu concesso alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como », il pubblico servizio di navigazione sul lago predetto;

Visti gli atti 10 dicembre 1918 e 22 dicembre 1926, rispettivamente approvati con decreto Luogotenenziale 19 gennaio 1919, n. 138 e col Nostro decreto 20 gennaio 1927, n. 368, coi quali furono apportate modifiche ed aggiunte alla succitata convenzione 14 marzo 1916;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la continuazione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Como;

Ritenuto che a tale effetto occorre corrispondere alla Società concessionaria un sussidio straordinario determinato, fino a tutto il 1933, in L. 600.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordato alla Società Lariana un sussidio straordinario di esercizio di L. 600.000 (lire seicentomila) per fronteggiare le necessità della gestione della indicata Società, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di navigazione sul lago di Como, fino a tutto l'anno 1933.

Art. 2.

Il pagamento di detto sussidio verrà effettuato in unica soluzione e non appena avvenuta la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1932-33 è apportata la seguente variazione:

Cap. 64. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale + 600.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1933, n. 23.

Nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico per la imposta sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque produca o comunque prepari a scopo di commercio, o importi dall'estero, parimenti a scopo di commercio, liquori, ovvero estratti od essenze anche non contenenti alcool, destinati alla preparazione dei liquori, come pure profumerie alcooliche, è considerato come fabbricante agli effetti delle leggi d'imposta sugli spiriti e dev'essere in possesso di licenza annuale, rilasciata dalla finanza.

È pure considerato come fabbricante agli effetti delle leggi suindicate e soggetto a licenza annuale, chiunque non avendo fabbricato i generi di cui sopra, siano questi nazionali od esteri, li metta a scopo di commercio in recipienti a norma del successivo art. 3. In tal caso si considera pure come fabbrica il locale dove si compie tale operazione.

La licenza è soggetta al diritto di L. 200 per i fabbricanti nel Regno che ottengano i prodotti con procedimenti a caldo e di L. 100 in tutti gli altri casi.

Non è soggetto agli obblighi di cui sopra chi in casa propria prepari i generi anzidetti con spirito di provenienza legittima, per esclusivo uso della propria famiglia e non ne faccia commercio.

Art. 2.

La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcooliche, di cui agli articoli 86 e 89 del testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, non può essere rilasciata o rinnovata se non su conforme parere dell'Intendenza di finanza.

Chiunque venda estratti od essenze, anche non contenenti alcool, per la preparazione dei liquori, ovvero profumerie alcooliche, deve essere fornito di apposita licenza annuale rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza e soggetta al solo diritto di bollo.

Art. 3.

La vendita, ovunque praticata, dei generi, di cui al precedente art. 1, in quantità non superiore a 5 litri, non può essere effettuata se non in recipienti di capacità non superiore a due litri, recanti all'esterno in modo chiaro e visibile la denominazione del prodotto, la quantità del contenuto espressa, ove si tratti di prodotti alcoolici, distintamente in idrato ed anidro, il nome del produttore ed il comune ove esiste la fabbrica di origine.

Per i prodotti nazionali condizionati, a norma del disposto del precedente comma, nella fabbrica di origine, dovrà, all'esterno dei recipienti come sopra, oltre all'indicazione della ditta e del luogo ove esiste la fabbrica, indicarsi anche il numero della relativa licenza, di cui all'art. 1. Per quelli esteri invece, condizionati del pari a norma del detto disposto, prima della loro importazione nel Regno, dovrà bensì indicarsi la ditta fabbricante ed il luogo ove esiste la fabbrica senza che occorra alcun riferimento a licenza. Per i prodotti poi sia nazionali, sia esteri, condizionati nei modi anzidetti, rispettivamente dopo la estrazione dalla fabbrica nazionale di origine o posteriormente alla loro importazione nel Regno, dovrà, oltre all'indicazione della ditta produttrice e della ubicazione della fabbrica di origine, indicarsi sempre la ditta che ha eseguito il condizionamento ed il comune ove questo ha luogo, con riferimento al numero della licenza di cui al 2° comma dell'art. 1.

I recipienti anzidetti, limitatamente a quelli contenenti i liquori, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto.

Art. 4.

Negli esercizi per la minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, i generi di cui all'art. 1 non possono trovarsi che in recipienti messi in regola con le disposizioni del precedente art. 3. Negli stessi esercizi non è consentito di tenere aperto per la diretta somministrazione

al pubblico che il numero di recipienti per ciascuna qualità di prodotto, che sarà specificato nella licenza.

Art. 5.

I liquori posti come sopra in regola con le disposizioni del citato art. 3 non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti. È abrogato in conseguenza il disposto del comma 3° dell'art. 25 del vigente testo unico sulla imposta medesima.

Sono soggetti ai detti vincoli gli estratti e le essenze, anche se non contenenti alcool, per la preparazione dei liquori, come pure le profumerie alcooliche, rendendosi per essi altresì applicabili in caso di contravvenzione le sanzioni di cui all'art. 45 del testo unico.

I limiti di quantità tanto per la circolazione quanto per il deposito degli estratti e delle essenze per preparare i liquori sono però ridotti nella misura unica di mezzo litro se liquidi e di mezzo chilo se solidi, salvo per gli esercizi di vendita, nei quali la detenzione di tali generi in qualsiasi quantità costituisce deposito con l'obbligo per l'esercente della tenuta del registro di carico e scarico.

Art. 6.

Agli effetti dei precedenti articoli sono considerati come liquori anche la grappa, il rhum, il cognac, l'anice, l'anicione, il mistrà, la sambuca e le acquaviti in genere.

Art. 7.

Chiunque, senza licenza, compia alcuno dei fatti contemplati nell'art. 1, quando la licenza è richiesta, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000.

Chiunque venda estratti anche analcoolici destinati alla preparazione di liquori, ovvero profumerie alcooliche senza essere munito della licenza di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 è punito con la multa da L. 300 a L. 3000.

I prodotti che, dopo il termine che sarà fissato con il decreto Reale di cui all'art. 9, siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dai precedenti articoli, saranno considerati di contrabbando.

Art. 8.

Nel testo unico di legge per l'imposta sugli spiriti sono introdotte le seguenti modificazioni:

1. All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

La licenza di esercizio è revocata o negata a chi abbia riportato condanna per frode all'imposta sugli spiriti o per oltraggio, violenza, minaccia o resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie.

2. Dopo il 2° comma dell'art. 25 è inserito il comma seguente:

L'esercizio di depositi di spiriti e bevande alcooliche è vietato a chi abbia riportato condanna per fabbricazione clandestina o comunque per frode all'imposta sugli spiriti.

3. Di seguito all'ultimo comma dell'art. 37 è aggiunto il periodo seguente:

La multa si applica nella misura da L. 1000 a L. 3000 a chi abbia costruito, venduto o comunque dato in uso l'apparecchio medesimo senza averlo preventivamente denunciato.

4. Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente art. 38-*bis*:

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente spirito, ciascuna di esse, pel solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Nel caso di fabbricazione clandestina di spirito commessa da taluno dei componenti dell'associazione, di concerto con altro degli associati, si applica ai colpevoli, oltre la multa a norma dell'art. 37, anche la reclusione da tre mesi a tre anni.

5. L'art. 57 è sostituito dal seguente:

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvenza del condannato, si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi, o per non oltre un anno se si tratta di recidivi.

La norma del comma precedente è stabilita in deroga a quanto dispone l'art. 136 del Codice penale, osservato peraltro, in ordine al ragguaglio, l'art. 135 dello stesso Codice.

Art. 9.

Le norme e i termini per l'attuazione del presente decreto saranno stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Chiunque contravvenga alle norme che saranno emanate col decreto Reale, preveduto nel comma precedente, è punito con l'ammenda fino a L. 300.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 329, *foglio* 62. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1932.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Zara ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 10 ottobre 1932-X, con la quale il Segretario della Federazione provinciale fascista di Zara chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Zara la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(322)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1933.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Costanzo Francesco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 15 ottobre 1927, n. 5916, col quale il sig. Costanzo Francesco di Evasio venne nominato rappresentante del sig. Guastalla Giacobbe Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Considerato che, con R. decreto in data odierna, sono state accettate le dimissioni dalla carica rassegnate dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 12 dicembre 1932-XI è revocata la nomina del sig. Costanzo Francesco da rappresentante del sig. Guastalla Giacobbe Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(334)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Marchini Domenico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 736, in data 12 febbraio 1931-IX, col quale il sig. Marchini Domenico venne nominato rappresentante del sig. Dellepiane Matteo (Società), agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Marchini come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Dellepiane è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Marchini Domenico è confermato rappresentante del sig. Dellepiane Matteo (Società), agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(332)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1933.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Guarnieri Mario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 7 settembre 1925, numero 4439 col quale, fra gli altri, il sig. Guarnieri Mario fu Augusto venne nominato rappresentante del sig. Bernabò Brea Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto, in data 23 dicembre 1932-XI, col quale il predetto Guarnieri ha rinunciato al mandato, a suo tempo conferitogli dal menzionato agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Guarnieri Mario a rappresentante del sig. Bernabò Brea Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(333)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1933.

Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cassa agraria di prestiti di S. Elena Sannita (Campobasso) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, numero 656 sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa agraria di prestiti di S. Elena Sannita (Campobasso) è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Campobasso è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(328)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1933.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di Salcano (Gorizia) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, numero 656 sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge stessa che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di Salcano (Gorizia), è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Gorizia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(329)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1933.

Autorizzazione al Banco di Roma ad esercitare uno sportello per il servizio di cassa e cambio presso l'istituendo mercato della frutta e della verdura in Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banco di Roma », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare uno sportello pel servizio di cassa e cambio presso l'istituendo mercato all'ingrosso della frutta e della verdura in Torino, esclusa dalle operazioni la raccolta dei depositi fiduciari sotto qualsiasi forma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(337)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1933.

Determinazione dei limiti massimi di carica per i tessuti di seta e modalità per il prelevamento dei campioni occorrenti per le analisi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 923, sulla disciplina nell'uso del nome « seta »;

Visto il R. decreto 1° maggio 1932, n. 544, recante norme per l'applicazione della legge predetta;

Viste le determinazioni in data del 28 novembre 1932 dell'Ente nazionale serico relative alla fissazione dei limiti di carica per i tessuti di seta e al prelevamento dei campioni occorrenti per le analisi;

Decreta:

1° Sono approvate le determinazioni dell'Ente nazionale serico richiamate nelle premesse e relative ai limiti massimi di carica per i tessuti di seta.

Tali determinazioni, specificate come appresso, entreranno in vigore dal 1° luglio 1933:

Qualità del tessuto	Peso del tessuto greggio per mq.	Percentuale massima di carica in rapporto al peso del tessuto greggio	
		Colorato o nero ordinario	Nero al campeggio
Tessuti di seta, anche contenenti cascami (*chappe*), con torsioni normali o forti torsioni.	fino a 100 gr.	30	40
Tessuti di seta, anche contenenti cascami (*chappe*), con torsioni normali o forti torsioni.	oltre 100 gr.	20	30
Tessuti composti interamente di cascami di seta (*chappe*).	qualunque peso	20	20
Tessuti tinti in filo:			
a) fodere, confezioni e cravatte — organzino	qualunque peso	30	40
a) fodere, confezioni e cravatte — trama . .	qualunque peso	40	50
b) per ombrelli.	qualunque peso	20	20
c) per nastri.	qualunque peso	50	60

Per le calze di ogni tipo, il peso della seta caricata non deve essere superiore al peso della seta stessa prima della operazione di purga (peso per peso).

Agli effetti della valutazione della carica, la perdita che le sete gregge e i filati *crêpes* subiscono per l'operazione di purga si calcola rispettivamente nella misura del 23 per cento e del 30 per cento.

Nella carica al campeggio, la percentuale di carica minerale non deve essere maggiore della metà di quella totale.

2° A decorrere dalla data indicata al precedente n. 1 i tessuti di seta caricata, posti in commercio, dovranno essere contrassegnati dal marchio relativo, previsto dalla legge 18 giugno 1931, n. 923, e dal R. decreto 1° maggio 1932, n. 544.

3° È approvata la determinazione dell'Ente nazionale serico, secondo la quale i campioni di tessuti da prelevare per le analisi, necessarie allo scopo di determinare la natura e la portata delle violazioni delle disposizioni del R. decreto 1° maggio 1932, n. 544, dovranno essere della lunghezza di 50 centimetri.

Roma, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(336)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera del 2 febbraio 1933-XI, n. 11417, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario ».

(382)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera del 3 febbraio 1933-XI, n. 11434, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime ».

(383)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 29.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 febbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.525
Inghilterra (Sterlina)	66.43
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	377 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.45
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.975
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.41
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.61
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	80.425
Id. 3.50 % (1902)	78.05
Id. 3 % lordo	56.75
Consolidato 5 %	86.50
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.725
Id. id. Id. 1940	101.975
Id. id. Id. 1941	102 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.625

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoti » n. 7194, di L. 6750, in data 19 febbraio 1928, con scadenza nell'esercizio 1927-28, intestata al signor Cataldi Vincenzo fu Carlo, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

(356)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 4294 del registro generale e n. 33 del volume 42 del registro dei marchi, trascritto il 14 ottobre 1899 al nome della ditta G. Nava e Figlio, a Intra (Novara), è stato annullato in seguito a rinuncia fatta dai signori Giulio Nava, Francesco Nava e Rita Nava in Gallo, quali eredi del signor Giovanni Nava, titolare della ditta G. Nava e Figlio, con dichiarazioni del 4 e il 7 ottobre 1929, autenticate rispettivamente dal notaio dott. Federico Gerbi di Asti e dal notaio dott. Giovanni Battista Bariatti di Stresa, e presentate all'Ufficio della proprietà intellettuale il 6 novembre 1929.

Roma, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI

(355)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei torrenti Camignano-Macerone e Feo in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale n. 162 del 25 gennaio 1933-XI, sono stati approvati l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei torrenti Camignano-Macerone e Feo, in comune di Gubbio (Perugia), previsti nel progetto 31 ottobre 1931, approvato con decreto Ministeriale del 18 marzo 1932.

(353)

Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria della Val di Pesa in provincia di Firenze.

Con decreto Reale 5 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1933, al registro n. 2, foglio n. 114, è stato costituito il Consorzio per la trasformazione fondiaria della Val di Pesa (provincia di Firenze) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente.

(354)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso ad un posto di aiuto cartografo nel ruolo dell'Amministrazione coloniale (gruppo C, grado 9°).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, relativo al riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;
Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1933, n. 6, che detta le norme per l'assunzione di aiuto cartografo nell'Amministrazione coloniale (grado 9°, gruppo *C*, carica speciale);
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a un posto di aiuto cartografo (gruppo *C*, grado 9°, carica speciale) nel ruolo dell'amministrazione coloniale.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo di L. 5 scritta e sottoscritta di proprio pugno facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo e data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 25. Tale limite è elevato a 30 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed a 39 per gli invalidi di guerra e della causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito;

b) originale o copia autentica di diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado;

c) certificato del podestà del comune di origine (legalizzato dal prefetto della Provincia) di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli concorsi;

d) certificato del podestà del comune di origine (legalizzato dal prefetto della Provincia) dal quale risulti che il candidato è di buona condotta civile, morale e politica;

e) certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale);

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella del sanitario comunale dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune di domicilio e di abituale residenza;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) iscrizione del P.N.F. risultante da un certificato rilasciato dal Segretario Federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, ai Fasci giovanili ed ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno d'iscrizione;

l) fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

I documenti indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) devono essere in data non anteriore di tre mesi e quella della loro presentazione.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una amministrazione dello Stato, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*). Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso il Ministro valuta, per ciascun concorrente la condotta in relazione all'indirizzo politico del Fascismo e riconosciuto il possesso dei requisiti indicati negli articoli precedenti giudica con provvedimento definitivo insindacabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell'art. 15 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, numero 355.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale e che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti o che li inviassero irregolari.

Art. 6.

Le prove saranno scritte ed orali. Le prove scritte si daranno in altrettanti giorni per quante sono le prove nel periodo massimo di otto ore al giorno. La prova orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 7.

Gli esami si svolgeranno secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1° componimento in lingua italiana;
2° prova pratica di costruzione e disegno cartografico.

Prove orali:

1° elementi di geografia generale con particolare riguardo a quella dell'Africa;
2° elementi generali sulla redazione e sul disegno delle carte geografiche e sui metodi di costruzione pratica delle principali proiezioni geografiche;
3° prova sulla conoscenza dei metodi di riproduzione delle carte geografiche (litografia - fotomeccanica).

Prova pratica:

dimostrazione della capacità nel ritocco a penna su pietra e zinco.

Art. 8.

Il vincitore del concorso è nominato, con decreto Ministeriale, aiuto cartografo in prova e presta per sei mesi servizio a tale titolo. Se in base al risultato del servizio così prestato venga giudicato dal Consiglio di amministrazione idoneo per l'ammissione in carriera, sarà nominato aiuto cartografo.

All'aiuto cartografo in prova spetterà un assegno mensile di L. 374 già depurato del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, oltre all'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, a termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: DE BONO.

(390)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.